

Disciplina relativa al regime tariffario di fruizione del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni frequentanti il primo ed il secondo ciclo di istruzione e formazione per l'anno scolastico 2022/2023.

Criteria generali di ammissione al servizio di mensa scolastica

Sono ammessi al servizio mensa scolastica gli alunni frequentanti il primo ed il secondo ciclo di istruzione e formazione, esclusivamente per la frequenza di attività didattiche pomeridiane curricolari obbligatorie attuate dalle istituzioni scolastiche nel limite del monte ore annuale del percorso scolastico o formativo frequentato.

Gli studenti che ai fini della frequenza scolastica alloggiano fuori famiglia sono ammessi al servizio di mensa scolastica sia per il pranzo che per il pasto serale.

Per l'ammissione al servizio di mensa scolastica da parte degli studenti frequentanti le scuole del primo ciclo è stabilita una tariffa intera di euro 4,15 ed una tariffa minima di euro 2,08

Per l'ammissione al servizio di mensa scolastica da parte degli studenti frequentanti le scuole del secondo ciclo di istruzione è stabilita una tariffa intera di euro 4,95 ed una tariffa minima di euro 2,48

Per l'ammissione al servizio di mensa scolastica da parte degli studenti frequentanti le scuole della formazione fino al quinto anno è stabilita una tariffa intera di euro 4,88 ed una tariffa minima di euro 2,48

Gli studenti che si trovano in affidamento temporaneo presso strutture di accoglienza per effetto di disposizioni dell'autorità giudiziaria e su istruttoria tecnica condotta dai servizi sociali, sono ammessi al servizio di mensa scolastica ad una tariffa fissa corrispondente all'importo della tariffa minima fissata, e come sopra quantificata, per il ciclo di istruzione frequentata.

Presentazione della domanda di agevolazione tariffaria

Gli studenti ammessi al servizio di mensa scolastica possono usufruire della riduzione tariffaria rispetto alla tariffa intera di compartecipazione sulla base della valutazione della condizione economica familiare (ICEF), applicando le disposizioni generali in tema di interventi agevolativi approvate dalla Giunta provinciale

Qualora non sia presentata alcuna richiesta di agevolazione tariffaria prevista dalle disposizioni relative alla valutazione della condizione economica familiare (ICEF) sarà applicata al nucleo familiare, per ciascun fruitore del servizio, la tariffa intera di compartecipazione al costo del servizio di ristorazione prevista per il ciclo di istruzione e formazione frequentata anche in presenza di più figli appartenenti al nucleo familiare in età prescolare e in età scolare iscritti presso le scuole dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione con età non superiore a 20 anni a conclusione dell'anno scolastico e formativo.

Criteria per la determinazione delle agevolazioni tariffarie

Per quanto riguarda gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione

economica familiare ai fini dell'accesso alle agevolazioni tariffarie per la fruizione del servizio si rimanda alle disposizioni attuative della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 stabilendo, ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie, una base di calcolo compresa tra le tariffe minime ed intere previste per il primo o per il secondo ciclo di istruzione e formazione frequentata come di seguito precisate:

Riduzioni della tariffa determinata su base ICEF, relative al numero di figli presenti nel nucleo familiare di riferimento

Le tariffe determinata su base ICEF secondo i criteri indicati nel precedente paragrafo, può essere ulteriormente ridotta in relazione al numero di figli appartenenti al nucleo familiare in età prescolare e in età scolare iscritti presso le scuole dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione con età non superiore a 20 anni a conclusione dell'anno scolastico e formativo.

Le ulteriori riduzioni tariffarie sono determinate secondo lo schema sotto illustrato.

Sulla base del numero di figli appartenenti al nucleo familiare, la tariffa familiare unica minima e massima, valevole per ciascun componente il nucleo familiare fruitore del servizio, è determinata come segue:

<i>Numero figli</i>	<i>Percentuale Riduzione</i>	<i>Primo ciclo Tariffa minima Euro</i>	<i>Primo ciclo Tariffa massima Euro</i>	<i>Formazione Tariffa Minima Euro</i>	<i>Formazione Tariffa massima Euro</i>	<i>Superiori Tariffa Minima Euro</i>	<i>Superiori Tariffa massima Euro</i>
1	0,00%	2,08	4,15	2,48	4,88	2,48	4,95
2	10,00%	1,87	3,74	2,23	4,39	2,23	4,46
3	20,00%	1,66	3,32	1,98	3,90	1,98	3,96
4	35,00%	1,35	2,70	1,61	3,17	1,61	3,22
5	50,00%	1,04	2,08	1,24	2,44	1,24	2,48
da 6	50,00%	1,04	2,08	1,24	2,44	1,24	2,48

Rettifica dei dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF o nella domanda di agevolazione tariffaria

Il calcolo della tariffa è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF collegata ad una domanda di agevolazione tariffaria o contenuti nella domanda medesima, non sono effettuati rimborsi per variazioni in diminuzione della tariffa già applicata; sarà invece richiesto il pagamento di una somma a conguaglio per variazioni in aumento della tariffa già applicata.

Per quanto riguarda le richieste di modifiche del nucleo familiare dichiarato nella domanda di agevolazione tariffaria, fatta salva la rettifica di dati errati già inseriti nel sistema, sono consentite modifiche nel corso dell'anno scolastico e formativo solo per il caso di ricongiungimenti familiari.